



Fascicolo: ALP/EN 1905.1

Servizio Energia

Decreto n° 3734/AMB del 17/09/2019

Art. 12, L.R. 19/2012. Autorizzazione Unica per la ricostruzione integrale e l'esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica denominato "impianto idroelettrico Fontanon" e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in località Timau in comune di Paluzza UD, di potenza nominale 257 kW.

Proponente: Secab società cooperativa

N. pratica: 1905.1

Il Direttore del Servizio

Visto il D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese";

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19, recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

Visto l'art. 3 della citata L.R. 19/2012, che attribuisce alle Province competenza al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

Visto in particolare l'art. 32 della citata L.R. 26/2014, ai sensi del quale a far data dal 01/01/2017 è trasferita dalle Province alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la competenza al rilascio delle autorizzazioni uniche di impianti di produzione di energia elettrica come quello in oggetto;

Visto l'art. 14, comma 9 della citata L.R. 19/2012, ai sensi del quale per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari soggetti ad autorizzazione unica regionale, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della stessa legge, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti

norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica;

Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7, recante *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"* ed in particolare l'articolo 22 comma 1, ai sensi del quale in materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

Visto il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, con il quale sono state approvate le *"Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"*, pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del 18/09/2010;

Vista la D.G.R. n. 1363 del 23/07/2018 avente ad oggetto: *"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative"* e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, il cui articolo 54 enumera le funzioni attribuite al Servizio Energia;

Vista la D.G.R. n. 1614 del 30/08/2018 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ing. Sebastiano Cacciaguerra a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020;

Vista l'istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, presentata dalla SECAB Società Cooperativa, C.F./P.IVA 00154050306, con sede in Comune di Paluzza (UD) in via Pal Piccolo 31, pervenuta alla scrivente Amministrazione con prot. n. AMB-GEN-2019-20237-A di data 19/04/2019, relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la ricostruzione integrale e l'esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica denominato *"impianto idroelettrico Fontanon"* e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in località Timau in comune di Paluzza UD, di potenza nominale 257 kW;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2019-21640-P del 30/04/2019, con cui è stato comunicato ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento contestualmente sospeso in pendenza della conclusione della procedura di V.I.A.;

Vista la nota di prot. n. AMB-GEN-2019-25256-P del 21/05/2019 nella quale il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato che non è necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota di prot. n. AMB-GEN-2019-25473-P del 22/05/2019 con cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge, fra i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

- Comune di Paluzza
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale F.V.G.
- Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero delle Difesa - Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, Ufficio Personale Logistica e Servizi Militari
- Ministero della Difesa 12° reparto Infrastrutture Comando – Udine - Ufficio Demanio
- Agenzia del Demanio
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Distretto delle Alpi Orientali
- ARPA F.V.G. - S.O.S. Pareri e supporto alle autorizzazioni ambientali
- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli" - Dipartimento di prevenzione

- Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia
- C.A.F.C. S.p.A.
- ANAS S.p.A.
- S.I.O.T. – Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A
- Alpe Adria energia S.r.l.
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - o Direzione centrale ambiente ed energia
 - Servizio valutazioni ambientali
 - Servizio geologico
 - Servizio difesa del suolo
 - Servizio gestione risorse idriche
 - o Direzione centrale infrastrutture e territorio
 - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
 - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
 - o Direzione centrale finanze, patrimonio
 - Servizio demanio
 - Servizio conservazione del patrimonio immobiliare
 - Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi
 - o Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
 - Servizio biodiversità
 - Servizio foreste e corpo forestale
 - Servizio caccia e risorse ittiche
 - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione
 - Ispettorato forestale di Tolmezzo

e per conoscenza la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;

Dato atto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stata stabilita la data del 06/06/2019 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni sopra elencate avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/1990, eventuali integrazioni;

Considerato che nell'ambito del procedimento, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- nota di prot. n. 27635 del 07/05/2019 del Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture e territorio nota di prot. 27635 del 07/05/2019;
- nota di prot. n. 86352 del 29/05/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota di prot. n. 25878 del 03/06/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3;
- nota di prot. n. 3094 del 07/06/2019 del Distretto delle Alpi Orientali.

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2019-28681 del 10/06/2019 con la quale è stata inviata la richiesta di integrazioni alla Società istante ed è stato comunicato ai soggetti coinvolti la sospensione dei termini del procedimento, in attesa delle integrazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/2000;

Vista la nota pervenuta al prot. n. AMB-GEN-2019-33308-A del 04/07/2019 con la quale lo Studio Ingegneria 2P ha trasmesso, per conto della società istante, la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN 34350-P del 10/07/2019 con la quale è stato riavviato il procedimento, comunicato l'indirizzo per accedere alle integrazioni e indicato il giorno 24/08/2019 quale nuovo termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano trasmettere le proprie determinazioni;

Vista la nota di prot. n. AMB-GEN-2019-40955 del 23/08/2019 con la quale, a seguito di specifica richiesta del Comune di Paluzza e della SECAB società cooperativa il suddetto termine è stato posticipato al 09/09/2019;

Considerato che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo (nota RAFVG AMB-GEN-2019-21640-P del 30/04/2019), sono pervenute le seguenti valutazioni:

1. Il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con nota di prot. n. 35270 del 21/05/2019, rileva che l'intervento non ricade all'interno di un ambito di tutela

- comunitario o regionale e ritiene improbabile che possa causare interferenze con altri siti di Natura 2000.
2. Con nota di prot. n. 25256 del 21/05/2019 il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia comunica che non necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/06.
 3. Il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia con nota di prot. n. 26472 del 28/05/2019, ha richiamato le Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tagliamento e il rispetto dell'all'art.4 della L.R. 15/2006.
 4. Con nota di prot. n. 38341 del 30/05/2019 il Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche comunica che non rileva competenze nell' merito dell'istanza presentata.
 5. L'Ente tutela patrimonio ittico con nota di prot. n. 2719 del 03/06/2019 esprime parere favorevole con prescrizioni e obblighi derivanti da normativa di settore.
 6. Con nota del 07/06/2019 (prot. n. AMB-GEN-2019-29044-A del 12/06/2019) SIOT S.p.A. comunica che le opere in progetto non rientrano nella fascia di servitù dell'Oleodotto Transalpino.
 7. Nota di prot. n. 112621 del 12/07/2019 con la quale l'Ispettorato territoriale FVG della Divisione VI della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il nulla osta alla costruzione, in subordine a condizioni, precisazioni e raccomandazioni.
 8. Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con nota di prot. n. 45180 del 24/07/2019 esprime parere paesaggistico favorevole con prescrizioni.
 9. Con e-mail del 30/07/2019 il Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi della Direzione centrale finanze e patrimonio comunica che non è direttamente competente all'adozione di "pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati" nell'ambito della Conferenza in argomento.
 10. Con nota di prot. n. AMB-GEN-2019-37700-P del 31/07/2019, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia comunica il proprio parere favorevole al rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 11/2015.
 11. ARPA FVG con nota di prot. n. 26556 del 08/08/2019 esprime parere favorevole con raccomandazioni.
 12. L'Ispettorato forestale di Tolmezzo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota di prot. n. 56924 del 09/08/2019 esprime parere favorevole con una prescrizione.
 13. L'Azienda per l'assistenza sanitaria 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" con nota di prot. n. 37329 del 12/08/2019 esprime parere igienico-sanitario favorevole ricordando al proponente alcuni obblighi di legge.
 14. Con nota di prot. n. 4346 del 14/08/2019 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali esprime parere favorevole con prescrizioni.
 15. Con nota di prot. n. 1062 del 28/08/2019 il Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, servizi generali e sistemi formativi ha comunicato di non essere direttamente competente all'adozione di "intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati" nell'ambito della conferenza in argomento.
 16. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota di prot. n. 14741 del 09/09/2019 esprime parere positivo con prescrizioni.
 17. Il Comune di Paluzza con pec di prot. n. 5247 del 10/09/2019 ha trasmesso la Delibera n. 25 del 09/09/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di variante n. 21 al P.R.G.C. allegata all'istanza.

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2019-43970-P del 12/09/2019 con la quale il Servizio energia ha comunicato di non ritenere necessario convocare la riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona, di cui all'art. 14-ter della legge 241/1990, con la motivazione che nelle note pervenute entro il termine perentorio del 09/09/2019 sono stati espressi pareri favorevoli con soli richiami ad obblighi derivanti dalla normativa vigente;

Dato atto che il progetto definitivo, come approvato dalla Conferenza di Servizi, riguarda la ricostruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, impianto idroelettrico con

potenza nominale di concessione pari a 257 kW;

Visti gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva di seguito elencati, sottoscritti dai progettisti ing. Raffaele Picci (Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, posizione n. 2089), e ing. Giovanni Carretta (Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, posizione n. 3045) come integrati e/o sostituiti nel corso del procedimento:

Elaborati grafici

Tavole generali

- 1 Corografia generale rev. 0 dd. 05/17
- 2 Planimetria catastale - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19
- 3 Planimetria catastale - aree di occupazione temporanea rev. 1 dd. 30/04/19
- 4 Planimetria generale stato di fatto e di progetto rev. 0 dd. 05/17
- 5 Profilo schematico stato di fatto e di progetto rev. 0 dd. 05/17

Tavole stato di fatto

- 6 Stato di fatto: Planimetria generale e opere di captazione rev. 0 dd. 05/17
- 7 Stato di fatto: Condotte forzate - Profili e sezione tipo rev. 0 dd. 05/17
- 8 Stato di fatto: Edificio centrale - piante rev. 0 dd. 05/17
- 9 Stato di fatto: Edificio centrale - sezioni rev. 0 dd. 05/17

Tavole di progetto

- 10 Opera di presa superiore - planimetria di progetto rev. 1 dd. 03/19
- 11 Opera di presa superiore - demolizioni opere preesistenti rev. 0 dd. 05/17
- 12 Opera di presa superiore - piante e sezioni - ricostruzioni di progetto rev. 1 dd. 03/19
- 13 Opera di presa superiore - prospetti - raffronto stato di fatto e di progetto rev. 1 dd. 03/19
- 14 Condotte forzate - Profilo e sezione tipo di progetto rev. 0 dd. 05/17
- 15 Opera di presa inferiore - interventi di ricostruzione rev. 0 dd. 05/17
- 16 Edificio centrale - demolizioni e ricostruzioni rev. 0 dd. 05/17
- 17 Edificio centrale - demolizioni e ricostruzioni- particolari alloggiamenti turbine rev. 0 dd. 05/17
- 18 Edificio centrale - pianta e sezioni di progetto rev. 0 dd. 05/17
- 19 Inserimento fotografico dell'opera rev. 0 dd. 05/17
- 19b Inserimento WC nell'edificio centrale rev. 0 dd. 04/07/19

Elaborati descrittivi

- 19c Risposta alle osservazioni del servizio energia prot. 28681/P del 10/06/2019 rev. 0 dd. 04/07/19
- 20 Relazione generale illustrativa rev. 2 dd. 04/19
- 21 Relazione idrologica rev. 3 dd. 04/19
- 22 Relazione idraulica rev. 1 dd. 03/19
- 23 Relazione geologica rev. 0 dd. 05/17 a firma dott. geol. Andrea Mocchiutti
- 24 Relazione tecnica sugli impianti e sulle linee elettriche e di segnalazione rev. 2 dd. 04/07/19
- 25 Relazione di calcolo delle strutture, geotecnica e sulle fondazioni rev. 0 dd. 05/17
- 26 Cronoprogramma rev. 0 dd. 05/17
- 27 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici rev. 0 dd. 05/17
- 28 Elenco prezzi unitari rev. 0 dd. 05/17
- 29 Computo metrico estimativo rev. 0 dd. 05/17
- 30 Quadro di spesa rev. 0 dd. 05/17
- 31 Relazione economica rev. 1 dd. 03/19
- 32 Piano di sicurezza e coordinamento rev. 0 dd. 05/17
- 33 Piano particellare - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19
- 34 Piano particellare - aree di occupazione temporanea rev. 1 dd. 04/19
- 35 Piano di dismissione dell'opera e misure di reinserimento e recupero ambientale rev. 2 dd. 03/19
- 36 Relazione sulle possibili ricadute socio-economiche dell'intervento proposto rev. 2 dd. 03/19
- 37 Relazione paesaggistica rev. 1 dd. 03/19

Variante Urbanistica

- 38 Variante n. 21 al P.R.G.C. del Comune di Paluzza - Relazione, asseverazione e variante azzonativa agg. giugno 2019 a firma Arch. Antonio Fabiani
- 39 Carta geolitologica a firma dott. geol. Andrea Mocchiutti
- 40 Relazione geologica relativa alla variante n. 21 al P.R.G.C del Comune di Paluzza rev. 0 dd. 04/19 a firma dott. geol. Andrea Mocchiutti
- 41 Asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica rev. 08/19
- 42 Corrispondenza dell'opera e della variante urbanistica alle norme del Piano Paesaggistico Regionale ver. 0 dd. 04/19

Procedura autorizzativa progressa e procedimento ambientale

Aggiornamento della richiesta di valutazione "caso per caso" circa la necessità di screening ambientale

- 43 Nota introduttiva dd. 12/04/2019
- 44 Check list rev. 2 dd. 04/19
- 45 Nota tecnica descrittiva rev. 2 dd. 30/04/19
- 46 Planimetria generale stato di fatto e di progetto rev. 1 dd. 12/04/19

Preso atto delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

Preso atto che è decorso il termine massimo fissato per l'espressione dei pareri, senza che siano sorte eventuali complessità e dissensi da rendere necessaria la convocazione della Conferenza di servizi sincrona;

Preso atto che gli Enti coinvolti si sono espressi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione unica;

Preso atto che la Società ha presentato piano particellare di esproprio e di asservimento per le aree ove insistono le opere connesse (*GE2A Planimetria catastale - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19 e RE14a Piano particellare - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19 a firma dei progettisti ing. Raffaele Picci e ing. Giovanni Carretta*);

Preso atto, altresì, che la Società ha presentato piano particellare nel quale risultano interessati dal progetto beni pubblici del Demanio e del Patrimonio dello Stato, della Regione e degli Enti Locali oggetto di concessione e/o autorizzazione (*GE2A Planimetria catastale - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19 e RE14a Piano particellare - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19 a firma dei progettisti ing. Raffaele Picci e ing. Giovanni Carretta*);

Vista l'istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia al prot. AMB-GEN n. 20237 di data 19/04/2019, con la quale la SECAB società cooperativa ha richiesto, tra gli altri, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto risulta necessaria la procedura di esproprio e/o di asservimento coattivo, con riferimento agli elaborati di progetto denominati *GE2A Planimetria catastale - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19 e RE14a Piano particellare - aree di esproprio rev. 0 dd. 04/19*;

Ritenuto che la nota di prot. n. AMB-GEN-2019-21640-P del 30/04/2019, con cui è stato comunicato ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento al Comune di Paluzza, unico proprietario dei fondi inseriti nel Piano particellare di esproprio, costituisca anche comunicazione ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;

Vista la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011, di Prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0057569_20190729 del 26/08/2019;

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1. La SECAB Società Cooperativa, c.f. e p.iva 00154050306, con sede in Comune di Paluzza (UD), via Pal Piccolo 31, è autorizzata alla ricostruzione integrale e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica denominato "impianto idroelettrico Fontanon" e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in località Timau in comune di Paluzza UD, di potenza nominale 257 kW, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e

raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 19/2012 la presente autorizzazione unica sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi. E' fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Art. 3. La presente autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 9 della L.R. 19/2012, costituisce approvazione di variante n. 21 al P.R.G.C. del comune di Paluzza, conformemente agli elaborati di variante urbanistica costituenti parte integrante e sostanziale del progetto di cui in premessa e limitatamente all'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19/2012, con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, come individuate nel piano particellare sottoscritto dai progettisti ing. Raffaele Picci e ing. Giovanni Carretta, è dichiarata la pubblica utilità ed è apposto vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001. E' fatto salvo l'obbligo di avviare le eventuali necessarie procedure di sdemanializzazione con riferimento ai beni interessati dalle opere appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato o di altri Enti pubblici; è altresì fatta salva la formalizzazione delle necessarie convenzioni o concessioni per l'utilizzo delle aree che risultino essere beni pubblici.

Art. 5. L'efficacia della presente autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ivi incluse quelle rilasciate ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 6. La Società titolare del presente provvedimento è tenuta a realizzare ed esercire gli impianti autorizzati in conformità agli elaborati tecnici di cui al progetto definitivo sottoscritto dai progettisti ing. Raffaele Picci, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, posizione n. 2089 e ing. Giovanni Carretta, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, posizione n. 3045, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di seguito elencate:

- A. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia (nota di prot. 26472 del 28/05/2019):
stante la pericolosità dell'area, dovrà essere sempre adeguatamente garantita la sicurezza e la salvaguardia della vita umana sia in fase di cantiere sia ad intervento ultimato.
Si segnala inoltre che il Fontanon di Timau è geosito di interesse regionale e vanno rispettate le disposizioni per la tutela secondo quanto previsto all'art.4 della L.R. 15/2006.
- B. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio (nota di prot. 45180 del 24/07/2019):
Si prescrive che la colorazione della nuova condotta risulti scura ed opaca, sulla tonalità del grigio antracite (RAL 7016) tendente al marrone grigiastro (RAL 8019), quale finitura ottimale per l'inserimento a scomparsa nei contesti naturali caratterizzati da prati incolti, associazioni arbustive o bosco.
- C. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ispettorato forestale di Tolmezzo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche (nota di prot. 56924 del 09/08/2019):
 - 1. *Al fine di scongiurare l'innesco di dissesti idrogeologici in conseguenza dei lavori, le superfici denudate dovranno, prima della fine dei lavori stessi, essere debitamente conguagliate e rinsaldate a mezzo di efficace rinverdimento potenziato che dovrà risultare perfettamente attecchito.*
Ai sensi dell'Art. 48, c. 7, del Reg. for. di cui a D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres., qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ispettorato forestale può impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalità esecutive o la sospensione dei lavori.

- D. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (nota di prot. 26556 del 08/08/2019):
- Il materiale da scavo, eventualmente prodotto durante i lavori, dovrà essere gestito secondo la normativa vigente, ovvero:
 - a) utilizzato in situ se sussistono i requisiti di cui all'art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ovvero se è dimostrato che tale materiale non risulta contaminato);
 - b) utilizzato fuori sito come terre e rocce da scavo rispettando quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
 - c) gestito come rifiuti e quindi avviato a recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente.A titolo collaborativo, per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, si rimanda alle indicazioni presenti sul sito istituzionale della scrivente Agenzia, all'indirizzo internet: http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/terre-e-rocce.html.
 - Eventuali rifiuti prodotti durante le attività di cantiere dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.
 - In merito alle attività di monitoraggio, in particolare nella fase post operam, fermo restando le competenze del Servizio Gestione Risorse Idriche in fase di rilascio del provvedimento di concessione, così come indicato dallo stesso nella nota prot. n. 59732 dd. 07.12.2018 (allegata alla documentazione pervenuta) si ribadisce quanto già indicato nel parere della scrivente Agenzia prot. n. 45027 dd. 20.12.2018 (allegato alla documentazione pervenuta).
- E. Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" (nota di prot. 37329 del 12/08/2019):
- Qualora gli apparecchi di sollevamento previsti all'interno della centrale rientrassero nell'elenco delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs 81/2008, andrà fatta denuncia della loro messa in servizio al Dipartimento territoriale di Udine dell'INAIL -Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, così come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 459/1996 (rif. art. 18 D.Lgs. 17/2010).
- F. Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Div. VI – Ispettorato Friuli Venezia Giulia (nota di prot. 112621 del 12/07/2019) condizioni, precisazioni e raccomandazioni:
1. il presente nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 e del D.M. Min. Com. 4 luglio 2005, degli artt. 111, 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente e/o dal gestore della rete elettrica ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933, senza alcun pregiudizio alle condizioni e prescrizioni disposte da altre Amministrazioni o Enti competenti nel procedimento di autorizzazione. Sono fatti salvi i diritti di terzi e quelli che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L. 339/1986, dal D.M. LL.PP. 21/03/1988 n. 449 e dal R.D. n. 1775/1933;
 2. il presente nulla osta è riferito al progetto linea elettrica a bassa tensione di classe I in cavo sotterraneo per alimentazione opere di presa e linea elettrica a bassa tensione di classe 0 in cavo sotterraneo per segnalazione e comando tra centrale e opere di presa come opere connesse a servizio dell'impianto idroelettrico Fontanon di potenza nominale 257 kW, sito in località Timau in comune di Paluzza (UD), in seguito "impianti" (pratica IT-FVG n. III/IE/22632);
 3. detti impianti risultano NON INTERFERIRE linee di telecomunicazione con attraversamenti e/o parallelismi e/o avvicinamenti secondo la segnalazione dei tracciati fornita dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica sulle planimetrie qui allegate, la quale costituisce vincolo di preesistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 del R.D. 1775/1933;
 4. in fase esecutiva gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto depositato agli atti, delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazione (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03; norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero P.T.);
 5. questo Ispettorato ha facoltà di eseguire, per quanto di competenza ed ai fini della verifica del rispetto del progetto e delle normative tecniche sopra richiamate, attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al punto 2 (art. 4, comma 2, L. 339/1986 e art. 95, commi 8 e 9, D.Lgs. 259/2003). A tale proposito dovrà essere preventivamente comunicato l'inizio lavori degli impianti in forma scritta (facsimile sul sito <https://dipartimentocomunicazionifvg.jimdo.com>). Nel caso in cui in corso d'opera emergessero incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti ad oggi non segnalati dal gestore del

servizio universale di comunicazione elettronica, questo Ufficio dovrà essere contattato allo 0432 501142 in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che lo stesso si riserva di eseguire a scavi aperti;

6. per la maggior tutela dell'interesse pubblico rappresentato in tema di salvaguardia delle reti di comunicazioni elettroniche da interferenze di natura elettrica o elettromagnetica, dovrà essere presentata a questo Ispettorato la comunicazione di fine lavori con la dichiarazione di assenza di interferenze o, nel caso si riscontrassero attraversamenti e/o parallelismi e/o avvicinamenti ad oggi non segnalati, la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di coesistenza ed interferenze con cavi di comunicazione elettronica (facsimile disponibile sul sito <https://dipartimentocomunicazionifvg.jimdo.com>);

7. per le eventuali attività di vigilanza e controllo di questo Ispettorato sono dovuti i compensi previsti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006 pubblicato su G.U. n. 82 del 07/04/2006. I relativi importi andranno corrisposti con le modalità e per l'ammontare comunicati direttamente al richiedente con specifica nota di questo Ispettorato;

8. per l'installazione ed esercizio della linea di segnalazione e comando a servizio dell'impianto in esame, che costituisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, si richiama quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 stesso Decreto presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero (dgscerp.div02@pec.mise.gov.it).

G. Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (nota di prot. 14741 del 09/09/2019)

- La condotta DN 800 mm sia mitigata con colorazione grigia simile alla muratura in massi retrostante;
- Ai sensi degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004 ogni eventuale rinvenimento di resti archeologici durante i lavori comporterà la comunicazione tempestiva del ritrovamento alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, lasciando detti beni nelle condizioni in cui sono stati rinvenuti.

H. Ente Tutela Patrimonio Ittico della Regione Friuli Venezia Giulia (nota di prot. 2719 del 03/06/2019):

- le operazioni di cantiere che interferiscono con il deflusso superficiale del corpo idrico, compresi gli interventi relativi alle opere provvisorie per la deviazione del suo deflusso superficiale, non dovranno essere eseguite tra novembre e aprile inclusi a tutela del periodo riproduttivo della trota marmorata;
- il cantiere non dovrà provocare un intorbidimento anomalo del rio e quindi del t. But, (in particolare con cemento in polvere o in sospensione);
- siano adottate adeguate precauzioni anche nella gestione dei materiali di risulta degli scavi per evitarne il dilavamento ad opera delle acque correnti e meteoriche.

Si richiamano gli obblighi derivanti da normativa di settore, di seguito riportati:

- il titolare della concessione di derivazione idrica sarà tenuto al pagamento dell'obbligo ittiogenico ai sensi dell'art. 39 della LR 42/2017, trattandosi di un uso idroelettrico;
- nel caso di ascutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modificano il percorso, il soggetto esecutore di tali operazioni dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 40 della LR 42/2017.

Si raccomanda una adeguata valutazione dell'interferenza del proposto elettrodotto interrato Wurmlach – Somplago con l'opera in oggetto, al fine di minimizzare l'impatto complessivo sul rio Fontanon, sia con una puntuale scelta del tracciato (in fase di riposizionamento della condotta vi è un maggior grado di libertà), che con una adeguata mimetizzazione delle strutture tecnologiche entro il gesito.

I. Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (nota di prot. 4346 del 14/08/2019):

- Il sistema di rilascio del DMV sia provvisto dei necessari strumenti ed accorgimenti atti a garantirne la costante e piena funzionalità; in particolare dovranno essere previsti sistemi di controllo dei fenomeni di deposito di materiale inerte e dei tiranti idrici, in corrispondenza della luce di rilascio del deflusso minimo vitale, in grado di comandare la sospensione del prelievo, quando le condizioni di funzionalità della predetta luce non sono soddisfatte e fino al loro integrale ripristino;
- il disciplinare di concessione dovrà:
 - stabilire le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura

delle portate derivate e restituite, nonché della luce di rilascio del D.M.V.

- *prevedere la possibilità da parte dell'Autorità concedente, di sospendere l'esercizio della derivazione quando quest'ultima, soprattutto in occasione di eccezionali eventi siccitosi, dovesse risultare pregiudizievole per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili.*

Art. 7. La Società titolare del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, è tenuta a iniziare i lavori entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della Società titolare del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 8. La Società titolare del presente provvedimento dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori, corredata da un'autocertificazione attestante l'ottenimento degli atti di concessione di cui all'Art. 5 cui è eventualmente subordinata l'efficacia del presente provvedimento, al Comune interessato, al Servizio regionale competente in materia di energia ed ai seguenti enti, società e strutture regionali:

- Ministero dello sviluppo economico, Ispettorato territoriale FVG.

Art. 9. Alla fine dei lavori la Società autorizzata alla costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse, dovrà dare formale comunicazione dell'ultimazione dei lavori medesimi ai soggetti di cui all'articolo precedente. La Società dovrà comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti.

Art. 10. La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità della Società titolare, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente alla Società titolare della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritengono danneggiati.

Art. 11. La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla scadenza della concessione a derivare per uso idroelettrico, salvi eventuali rinnovi della medesima. Qualora, in fase di rinnovo, venissero modificati i parametri di concessione imponendo modifiche progettuali, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione unica;

Art. 12. La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa deve essere comunicata dalla Società autorizzata alla realizzazione dell'impianto alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 90 giorni alla comunicazione di dismissione ovvero di ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui all'articolo successivo.

Art. 13. La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per qualunque causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 23, comma 2 della L.R. 19/2012, a propria cura e spese, alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; trattandosi di impianto idroelettrico è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. L'obbligo della rimozione delle opere e della messa in pristino dei luoghi non riguarda l'impianto di rete per la connessione dal momento in cui l'impianto di rete entrerà a far parte della rete di proprietà del gestore di rete. Resta salvo l'obbligo per la Società titolare dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, di mettere a disposizione del Comune interessato idonee garanzie finanziarie a fronte degli obblighi di demolizione e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi e di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale di cui al presente articolo.

Art. 14. Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di

energia ed al Comune. Il soggetto subentrante subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

Art. 15. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal Direttore del Servizio energia. Gli elaborati tecnici di progetto sono anch'essi in formato digitale e sottoscritti digitalmente dal Direttore del Servizio energia. Il provvedimento viene inviato alla Secab Società Cooperativa e a tutti gli Enti pubblici che hanno partecipato al procedimento ed ai soggetti privati che hanno preso parte al procedimento in qualità di soggetti interferiti. Gli elaborati tecnici di progetto, firmati digitalmente dal Direttore del Servizio energia, vengono inviati alla Secab Società Cooperativa.

Art. 17. La vigilanza urbanistica in materia di opere abusive o difformi, ai sensi delle vigenti norme, è in capo al Comune territorialmente competente.

Art. 18. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 19. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

il Direttore del Servizio
- ing. Sebastiano Cacciaguerra -
[SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE]